



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, recante testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;
- VISTA la nota interdipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2013, avente per oggetto problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA;
- VISTA la nota del Dipartimento per l'Istruzione avente ad oggetto "Percorsi di TFA ai sensi del d.m. n. 249 del 2010. Schede di lavoro";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312, con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 249 del 2010;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto dipartimentale 22 maggio 2014, prot. 263, recante indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'articolo 4, del succitato d.m. n. 312 del 2014;

RAVVISATA la necessità di procedere, alla luce dell'esperienza condotta nel corso della fase di attuazione del primo ciclo di tirocinio formativo attivo e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 2011, all'integrazione delle disposizioni in esso contenute, al fine di adeguare gli *standard* qualitativi dei percorsi alle migliori esperienze condotte nell'anno accademico di prima attivazione;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011) al fine di disciplinare l'istituzione e lo svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.
2. Ai fini del presente decreto si intendono:
 - a) per Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - c) per TFA: i percorsi di tirocinio formativo attivo;
 - d) per d.m. n. 47 del 2013: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47;
 - e) per d.m. n. 312 del 2014: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.

Art. 2

Istituzione dei corsi di TFA

1. I corsi di TFA di cui all'articolo 1, comma 1, sono istituiti e attivati dalle università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.m. n. 39 del 2011, anche all'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d'intesa con il Direttore dell'USR, che valuta la

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con i requisiti indicati al successivo comma 2.

2. Sono requisiti per l'istituzione dei percorsi di TFA:
 - a) presenza nel dipartimento di un percorso di laurea magistrale previsto quale titolo di accesso alla relativa classe di concorso;
 - b) conclusione di convenzioni finalizzate all'individuazione delle istituzioni, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, presso le quali, per le relative classi di concorso, svolgere le attività di tirocinio. Nel caso in cui vi sia la documentata impossibilità di svolgere l'intera attività di tirocinio presso alcune istituzioni scolastiche, in ragione dell'assenza dell'insegnamento previsto – con particolare riferimento alle classi di concorso relative alle lingue straniere: albanese, arabo, cinese, neoebraico, giapponese, neogreco, portoghese e russo –, sono individuate altre istituzioni scolastiche presso le quali svolgere alcune parti dell'attività di tirocinio e altre istituzioni formative presso le quali, su autorizzazione degli USR, svolgere la parte disciplinare dell'attività del tirocinio. L'individuazione delle predette istituzioni rientra nell'ambito dell'offerta formativa ed è disposta prima dell'attivazione dei corsi;
 - c) predisposizione di una proposta didattica conforme ai contenuti dell'allegato A, parte integrante del presente decreto, e al successivo articolo 4, comma 1;
 - d) previsione della possibilità per i corsisti di sospendere la frequenza dei dottorati di ricerca;
 - e) previsione della possibilità di iscrizione ai percorsi di TFA per i soggetti, in possesso dei requisiti, che siano destinatari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010;
 - f) previsione della destinazione di una percentuale della quota di iscrizione ai percorsi di TFA alle istituzioni scolastiche sedi delle attività di tirocinio.
3. I percorsi di TFA sono inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F) ai sensi dell'articolo 4 del d.m. n. 139 del 2011. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato d.m. n. 139 del 2011 si applicano ai percorsi di TFA di cui al presente decreto.
4. Le funzioni in ordine al TFA sono assegnate ai dipartimenti o, eventualmente là ove istituite, alle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. L'attivazione dei corsi è subordinata all'accreditamento dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ai sensi del d.m. n. 47 del 2013. Nel caso di mancato accreditamento, il Comitato regionale di coordinamento procede alla redistribuzione del contingente di posti previsto presso le altre sedi regionali disponibili.
6. Gli atenei devono inserire sul sito <https://tfa.cineca.it>, progressivamente, i risultati relativi alle prove scritte e orali, le graduatorie definitive di merito e i risultati finali degli esami di abilitazione e tutto ciò che viene richiesto con successive indicazioni, ai fini di una corretta gestione della banca dati.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3

Disposizioni in merito al test preliminare

1. Il *test* preliminare è costituito da sessanta domande a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, una sola delle quali corretta. Cinquanta domande sono destinate a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di concorso e dieci domande il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell'ambito della competenza dell'italiano. Il *test* preliminare ha la durata di centoventi minuti. La risposta corretta vale 0,5 punti, la mancata o errata risposta 0 punti, senza penalizzazioni. Nel corso delle prove, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del d.m. n. 312 del 2014, è consentito esclusivamente l'uso di materiale consegnato dal comitato di vigilanza.
 2. Con particolare riferimento agli accorpamenti di cui al d.m. n. 312 del 2014, anche al fine di salvaguardare la specificità delle singole classi di concorso, fatta salva la procedura inerente gli ambiti disciplinari 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) descritta ai successivi commi 3 e 4, il relativo *test* preliminare è suddiviso in due parti:
 - a) la prima parte, che ha una durata pari a 100 minuti, è costituita, per ciascuno degli accorpamenti, da 40 quesiti diretti ad accertare la conoscenza degli aspetti fondamentali e comuni delle discipline accorpate e da 10 quesiti diretti ad accertare il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell'ambito della competenza dell'italiano;
 - b) la seconda parte, che ha una durata pari a 20 minuti, è costituita da 10 quesiti diretti ad accertare le conoscenze disciplinari specifiche di ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell'accorpamento, alle cui prove i candidati hanno chiesto di partecipare.
- La votazione attribuita al *test* preliminare relativo a ciascuna classe di concorso è costituita dalla somma dei punteggi conseguiti nella prima e nella seconda parte della prova medesima.
3. Ciascuno degli ambiti disciplinari verticali 2, 3, 4 e 5, di cui al d.m. n. 354 del 1998, è considerato come un'unica classe di concorso e i candidati sono sottoposti al relativo *test* preliminare comune, della durata di 120 minuti. Gli atenei predispongono, pertanto, prove di accesso scritte e orali comuni per ciascuno degli ambiti disciplinari e strutturano i percorsi in modo da garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari e sia lo svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
 4. Nel caso dell'ambito disciplinare 1 (25/A e 28/A), ricompreso nell'accorpamento 1, i candidati svolgono la prima parte comune all'accorpamento 1 secondo quanto previsto al precedente comma 2, lettera a), e una seconda parte comune all'ambito disciplinare 1 secondo quanto disposto al comma 2, lettera b), fermo restando la facoltà di sottoporsi, ove iscritti, alle prove relative alle altre classi di concorso inserite nell'accorpamento.
 5. Non sono previste batterie di esercitazione né una banca dati pubblica dei *test* preliminari. I *test* preliminari con l'indicazione delle risposte corrette sono pubblicati, in data successiva all'espletamento delle prove, sul sito <https://tfa.cineca.it>.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4

Svolgimento dei corsi

1. I corsi si svolgono secondo il calendario fissato dai dipartimenti. In linea di massima, le lezioni si tengono nelle ore pomeridiane, fatte salve le diverse disposizioni stabilite dai dipartimenti tenuto anche conto delle comprovate esigenze professionali dei corsisti e dell'organizzazione di fasi intensive dei corsi da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
2. Il contingente dei posti è determinato ai sensi del d.m. n. 249 del 2010.
3. Il candidato che risulta collocato in posizione utile in più classi di concorso deve optare per una di esse consentendo così lo scorrimento delle graduatorie relative ai percorsi attivati per le classi di concorso per le quali rinuncia.
4. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del d.m. n. 249 del 2010, e sono compensate attraverso attività stabilite dai docenti dei singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del tirocinio, dai *tutor* coordinatori.
5. I corsisti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno sono esonerati dai relativi insegnamenti e ore di tirocinio, in quanto sono da considerarsi già assolti.
6. Ulteriori riconoscimenti di crediti sono disposti, a richiesta dell'interessato e a seguito di valutazione della corrispondenza tra i contenuti specifici del corso e i crediti già assolti, dai consigli di corso di tirocinio, limitatamente agli insegnamenti.
7. Le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella 11 di cui al d.m. n. 249 del 2010, sono definiti nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono valide sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 del d.m. n. 139 del 2011.
2. Nel caso di attivazione di percorsi di TFA presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano in via analogica le norme del presente decreto. Le verifiche di cui all'articolo 2 del presente decreto sono effettuate dalla competente Direzione generale di concerto con i direttori degli USR delle rispettive sedi delle istituzioni.
3. Le sole attività di insegnamento di cui al gruppo A, come indicato nell'Allegato A, possono essere erogate con modalità a distanza, fermo restando l'obbligatorio assolvimento in presenza di determinate attività tra le quali quelle di tirocinio e della valutazione finale.

IL MINISTRO

Stefania Giannini



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A

Il presente allegato A integra la tabella 11 allegata al d.m. n. 249 del 2010 con riferimento alla valutazione degli insegnamenti, ai requisiti fondamentali per l'istituzione dei percorsi e ai livelli minimi organizzativi e didattici richiesti.

1. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso, ad eccezione dei percorsi relativi agli ambiti verticali 1, 2, 3, 4 e 5 in quanto sono comuni per ciascun ambito, e prevedono il conseguimento di 60 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito, crediti formativi).

Coloro che conseguono l'abilitazione a seguito dei percorsi di tirocinio formativo attivo devono:

- a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di trasmetterle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;
- e) aver acquisito piena padronanza dell'applicazione alla didattica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

2. Al fine di conseguire tali obiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede:

- a) insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni educativi speciali;
- b) insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe e laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato prevalentemente al settore della disabilità e più in generale ai bisogni educativi speciali, indirizzati alla riabilitazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio;
- c) un tirocinio, di cui una parte - pari a 75 ore - da dedicare al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività sia una fase diretta di osservazione e di insegnamento attivo presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor.

3. Al fine di certificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui al punto 1:

- a) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo A, di cui alla successiva tabella, sono valutate specificamente, attraverso una prova scritta e una prova orale, le competenze relative alle metodologie didattiche, ai bisogni educativi speciali, alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche;
- b) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B, di cui alla successiva tabella, sono valutate specificamente, attraverso una o più prove scritte e una prova orale, le competenze didattico-

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- disciplinari dei corsisti, relative agli insegnamenti propri della classe di concorso, ai sensi del punto 1. Nel caso di classi di concorso che prevedono l'utilizzo del laboratorio è prevista anche una prova di laboratorio;
- c) la valutazione di ciascun laboratorio, espressa in trentesimi, è di competenza del docente che lo conduce;
 - d) l'attività di tirocinio è valutata dal docente *tutor* ai sensi del d.m. n. 249 del 2010.

I programmi delle prove sono pubblicati sui siti *internet* degli atenei e delle istituzioni AFAM prima dell'inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) sono previsti due appelli e la prova può essere ripetuta una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Il mancato superamento di una prova comporta l'esclusione dal percorso. Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI

Gruppo	Crediti formativi	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
A	18 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali. Ai sensi dell'articolo 15 comma 22 del DM 249/2010, i presenti SSD sono integrati dai settori M-PED 01 o M-PED 02, con riferimento alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche
B	18 cfu /cfa	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	SSD o SAD delle discipline
C	19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati in particolare ad alunni disabili	Tirocinio a scuola	
	5 cfu	Relazione finale	
	Totale 60 cfu		

Insegnamenti

Il contenuto degli insegnamenti è da calibrare rispetto alle caratteristiche del percorso e alle sue peculiarità e finalità e non può prevedere la reiterazione di contenuti già acquisiti dai corsisti nel percorso di studi precedente. Con particolare riferimento alle didattiche disciplinari, si tratta di integrare l'attività di aula con le attività di laboratorio e di tirocinio e di predisporre programmi coerenti.

Laboratori

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I laboratori sono affidati a *tutor* coordinatori ovvero a docenti di scuola con almeno cinque anni di insegnamento della disciplina, con provate e documentate esperienze nell'ambito della ricerca didattica-disciplinare e nella sua applicazione concreta. Almeno un laboratorio, che può essere affidato, in subordine, anche ad esperti con *curriculum* adeguato è dedicato all'utilizzo pratico delle TIC. Un CFU di laboratorio equivale ad almeno 15 ore d'aula.

Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti,
- esperienze applicative in situazioni reali o simulate,
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe)

Tirocinio

Ai sensi del d.m. n. 249 del 2010 il tirocinio ha un valore pari a 19 crediti formativi universitari, pari a 475 ore. Il CFU è la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenza e abilità nelle attività formative previste.

Convenzionalmente, a un CFU corrispondono 25 ore, una parte delle quali deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Le ore di tirocinio effettivo sono stabilite tra 10 e 15 per ogni CFU a seconda della progettazione delle istituzioni scolastiche. Ciò rappresenta, a tutti gli effetti, un livello di impegno diretto minimo di 190 ore e massimo di 285 ore, dimezzate nel caso di corsisti che abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio nelle rispettive classi di concorso.

Il progetto di tirocinio, a carico delle istituzioni scolastiche, ripartisce le ore tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del *tutor* o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del *tutor*), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).

Il progetto di tirocinio deve bilanciare le varie attività, ivi comprese quelle rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili, per un ammontare minimo di 30 ore e massimo di 45 ore di impegno diretto, che possono essere svolte anche in altre sedi scolastiche e avvalendosi della collaborazione dei Centri territoriali di supporto.

Verbale della seduta del CRUS del 9/7/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio, alle ore 13.00 si riunisce d'urgenza per via telematica, il Comitato Regionale Universitario della Sicilia, convocato con nota prot. n. 83045 del 9/07/2014 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Offerta formativa TFA (Tirocini formativi attivi) 2014-2015

Partecipano alla riunione il prof. Giacomo Pignataro, Presidente del CRUS e rettore dell'Università degli Studi di Catania, il prof. Giovanni Puglisi rettore dell'Università Kore di Enna, il prof. Pietro Navarra rettore dell'Università degli Studi di Messina, e il prof. Roberto Lagalla rettore dell'Università degli Studi di Palermo.
La Dott.ssa Laura Vagnoni, funzionario responsabile dello staff del rettore dell'Università di Catania, assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Il Presidente illustra la tabella che segue contenente la suddivisione dei posti per classe e per Ateneo come emessa a seguito dell'incontro preliminare tra i delegati dei rettori siciliani e il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale lo scorso 19 giugno.

Offerta Formativa Regionale B CEEU TFA A.A. 2014/2015 (Riunione 10 giugno 2014)					
Classe di abilitazione	CATANIA	MESSINA	ENNA	PALERMO	Posti 4 giugno
AD14	10		10		20
AD15			17		17
AD17	12	13		13	38
AD18	15	19		7	41
AD19			15		15
AD23		28			28
AD29	17			17	34
AD30	26			25	51
AD32	10				10
AD33	23	25	17		65
AD34			18		18
AD35	15				15
AD36		14		14	28
AD42	13		15	14	42
AD48	10		9	10	29
AD49			9		9
AD42			10	2	12
AD43	20	11	10	10	51
AD47	4		22	22	48
AD48	14		13	22	49
AD49	22		22	11	55
AD50	15	15	16	15	61
AD51	20	25	25	25	105
AD52	11		11	11	33

Q

[Handwritten signatures and initials]

CRUS
Comitato Regionale Universitario
della Sicilia



A057			9	1	10
A058 A074	20				20
A059	00		00	01	01
A060	04		00	00	04
A061	04				04
A071					00
A235	00	00	00	00	00
A242	00	00	00	00	00
A345	21	10	04	00	35
A346	00	00	00	00	00
A345	00	00	00	00	00
A346		01			01
A345 A346	2				2
	605	17	280	40	1000

Rispetto alla precedente proposta, l'intervento DM 487 del 26 giugno 2014, ha introdotto il requisito della presenza nell'offerta formativa del singolo Ateneo del corso di laurea magistrale che dà accesso diretto alla classe di concorso attivata. Secondo tale principio l'Università Kore si trova a non potere più attivare le classi A043, A050 e A051. Emerge quindi l'esigenza di riesaminare la complessiva offerta di posti per classe.

Con specifico riferimento alle classi A036 e A038, inoltre, si chiede di deliberare un numero di posti superiore rispetto a quello previsto anche al fine di tenere conto della previsione dell'ammissione in soprannumero ai sensi dell'art. 3, comma 6 e 7, del bando del secondo ciclo del D.A., considerata, peraltro, la disponibilità manifestata complessivamente dagli Atenei ad attivare posti in queste classi.

Alla luce delle precedenti considerazioni si propone una nuova distribuzione dei posti:

Offerta Formativa Regionale - CICLO IFA A.A. 2014/2015					
Classi di abilitazione	A036A	A036B	A038	A038A	Posti complessivi a seguito DM 487 postivo
A036	10		10		20
A036A			10		10
A036B	10	14		11	35
A038	14	20		15	49
A038A			12		12
A038B		18			18
A039	20	14		20	54
A039A	20			15	35
A039B	00				00
A071	10	10	10		30
A071A	10		10		20
A071B			10		10
A071C	10				10
A071D		10		10	20
A071E			10		10
A071F				10	10
A071G					00
A071H					00
A071I					00
A071J					00
A071K					00
A071L					00
A071M					00
A071N					00
A071O					00
A071P					00
A071Q					00
A071R					00
A071S					00
A071T					00
A071U					00
A071V					00
A071W					00
A071X					00
A071Y					00
A071Z					00
A072					00
A073					00
A074					00
A075					00
A076					00
A077					00
A078					00
A079					00
A080					00
A081					00
A082					00
A083					00
A084					00
A085					00
A086					00
A087					00
A088					00
A089					00
A090					00
A091					00
A092					00
A093					00
A094					00
A095					00
A096					00
A097					00
A098					00
A099					00
A100					00
A101					00
A102					00
A103					00
A104					00
A105					00
A106					00
A107					00
A108					00
A109					00
A110					00
A111					00
A112					00
A113					00
A114					00
A115					00
A116					00
A117					00
A118					00
A119					00
A120					00
A121					00
A122					00
A123					00
A124					00
A125					00
A126					00
A127					00
A128					00
A129					00
A130					00
A131					00
A132					00
A133					00
A134					00
A135					00
A136					00
A137					00
A138					00
A139					00
A140					00
A141					00
A142					00
A143					00
A144					00
A145					00
A146					00
A147					00
A148					00
A149					00
A150					00
A151					00
A152					00
A153					00
A154					00
A155					00
A156					00
A157					00
A158					00
A159					00
A160					00
A161					00
A162					00
A163					00
A164					00
A165					00
A166					00
A167					00
A168					00
A169					00
A170					00
A171					00
A172					00
A173					00
A174					00
A175					00
A176					00
A177					00
A178					00
A179					00
A180					00
A181					00
A182					00
A183					00
A184					00
A185					00
A186					00
A187					00
A188					00
A189					00
A190					00
A191					00
A192					00
A193					00
A194					00
A195					00
A196					00
A197					00
A198					00
A199					00
A200					00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

CRUS
Comitato Regionale Universitario
della Sicilia



A041			10	9	19
A044	102		70	90	192
A047	24		22	22	68
A048	13		11		24
A049	22		26	28	76
A050	24		32	41	97
A051	10		10	10	30
A052	11		11	11	33
A053			9	9	18
A058 A071	20				20
A059	60		60	60	180
A060	28		27	20	75
A061	16				16
A071			15		15
A072					15
A073			9		9
A241	10	25	10	10	45
A246	5	9	5	5	24
A345	14	10	10	18	52
A440	20	36	20	20	116
A441		10			10
A446		11			11
Sub A446	7				7
	64	206	340	308	1518

Si rileva, infine, che per le classi di nuova attivazione DAMS l'Università di Messina ha dato la propria disponibilità per i seguenti posti:

A044 Linguaggio per la cinematografia e la televisione	1 posto
A062 Tecnica della registrazione del suono	1 posto
A063 Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva	1 posto
A064 Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	1 posto
A065 Tecnica fotografica	2 posti
A067 Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva	1 posto

Il CRUS esprime pertanto parere favorevole sulla seguente proposta di Offerta Formativa TFA per l'anno accademico 2014-2015.

Q

F. M. M.

CRUS
Comitato Regionale Universitario
della Sicilia



Offerta Formativa Regionale B CICLO IFA A.A. 2014-2015

Classe di abilitazione	UNIPA	UNIKORE	UNICT	UNIME	Totale per classe
AG11	16		10		26
AG12		1	10		11
AG13	21	11		11	43
AG20	14	20		15	49
AG21		28	11		39
AG22	20	14			34
AG30	26			10	36
AG32	40			25	65
AG33	25	12	12		49
AG34			11		11
AG35	15				15
AG36		14	12	14	40
AG37	15		1	14	30
AG38	10		15	10	35
AG39			9		9
AG42			16	1	17
AG43	102		86	95	283
AG47	14		12	1	27
AG48	14		14	29	57
AG49	22		22	12	56
AG50	52		42	40	134
AG51	35		6	35	76
AG52	11		11	11	33
AG53			9	9	18
AG59 AG73	16				16
AG59	20		16	16	52
AG60	28		20	10	58
AG61	16				16
AG64				1	1
AG67				1	1
AG71				1	1
AG72			15		15
AG75	10	15	6		31
AG76	9	9	10	10	38
AG81	18	10	9	8	45
AG85	20	16	10	10	56
AG85		10		20	30
AG86		11			11
AG85 AG86	7				7
	612	286	530	515	1943

8

Handwritten signature and initials.

CRUS
Comitato Regionale Universitario
della Sicilia



Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14.00

Presidente della CRUS
Prof. Giuseppe Prapanzani
dignitario della Università di Messina
Prof. Prapanzani

Magistrato Rettore dell'Università di Catania
Prof. Roberto Cavallaro
CAO
Membro del Consiglio di Catania
Prof. Cavallaro

Il segretario è il sottoscritto
Prof. Luigi Sagnotta
Sagnotta